

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 4 giugno 2013

Tra

Poste Italiane S.p.A.

E

ASSIDIPOST - FEDERMANAGER

Premesso che

Il rapporto di lavoro del personale dirigente di Poste Italiane S.p.A. è disciplinato dalla contrattazione collettiva nazionale per i Dirigenti di Aziende Produttrici di Beni e Servizi;

la materia delle ferie è regolamentata dall'art. 7 del suddetto Contratto e prevede che il dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione, non inferiore a 35 giorni. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2109 del Codice Civile, il predetto periodo di ferie va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del Dirigente, nel corso dell'anno di maturazione e per ulteriori due settimane nei 24 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione;

fermo restando il principio dell'irrinunciabilità delle ferie, qualora eccezionalmente il periodo eccedente le 4 settimane di cui al precedente capoverso, non risulti comunque fruito in tutto o in parte, entro il primo semestre dell'anno successivo, verrà corrisposta per il periodo non goduto un'indennità pari alla retribuzione spettante da liquidarsi entro il primo mese del secondo semestre di detto anno;

le modalità di computo e fruizione delle ferie sono già state oggetto di specifica regolamentazione tra le Parti con le intese del 24 luglio 2006 e del 18 luglio 2008 ;


le Parti concordano sull'opportunità di attivare tutti gli strumenti idonei a garantire il più ampio utilizzo delle ferie nell'anno di maturazione, al fine di consentire -in linea con quanto disposto in materia dalle norme costituzionali, legislative e contrattuali vigenti- il reintegro delle energie psico-fisiche spese nella prestazione lavorativa;


si conviene quanto segue

l'utilizzazione delle ferie, a partire da quelle maturate a far data dal 1 gennaio 2013 sarà disciplinata sulla base delle seguenti modalità e termini di fruizione:

la fruizione dei primi 18 giorni sarà detratta dalle spettanze dell'anno di maturazione;

la fruizione di ulteriori 12 giorni potrà avvenire entro i 12 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione;

AAAT 





decorso tale periodo di 12 mesi si intendono goduti, e quindi non monetizzabili, i 30 giorni relativi ai due  
alinea che precedono;

la fruizione dei residui 5 giorni potrà avvenire entro 12 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.  
Esclusivamente per questi giorni residui che dovessero risultare non fruiti al termine dei 12 mesi successivi  
all'anno di maturazione, si procederà all'applicazione di quanto previsto dall'art. 7 comma 4 del vigente  
CCNL, con la corresponsione per il periodo non goduto di un'indennità pari alla retribuzione spettante con  
le competenze del successivo mese di gennaio;


relativamente alle ferie maturate anteriormente al 1 gennaio 2013 continueranno a trovare applicazione le  
modalità ed i termini di fruizione contenuti nella citata intesa del 18 luglio 2008 ;

Nelle ipotesi di sospensione o interruzione temporanea del rapporto di lavoro per le cause previste dalla  
legge, che si protraggano continuativamente per un periodo di tempo non inferiore a cinque mesi, i termini  
per la fruizione delle giornate di ferie da godere obbligatoriamente nell'anno in corso saranno prorogati per  
un periodo corrispondente a quello di assenza dal servizio (e comunque non superiore a 12 mesi). Tali  
termini riprenderanno a decorrere dal giorno in cui il lavoratore rientra in servizio.

Per Poste Italiane S.p.A.

Per Assidipost - Federmanager



## VERBALE DI ACCORDO

Addì 18 luglio 2008

tra

POSTE ITALIANE S.p.A.

e




ASSIDIPOST e FEDERMANAGER

### Premesso che

- Il rapporto di lavoro del personale dirigente di Poste Italiane S.p.A. e delle altre Società del Gruppo Poste, salvo specifiche differenti regolamentazioni aziendali, è disciplinato, a far data dal 24/11/2004, dalla contrattazione collettiva nazionale per i Dirigenti di Aziende produttrici di beni e servizi.
- La materia delle ferie è disciplinata dall'art. 7 del predetto Contratto, e prevede che il dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione, non inferiore a 35 giorni. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2109 del codice civile, il predetto periodo di ferie va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del dirigente, nel corso dell'anno di maturazione e per ulteriori due settimane nei 24 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
- Fermo restando il principio dell'irrinunciabilità delle ferie, qualora eccezionalmente il periodo eccedente le 4 settimane, non risulti comunque fruito in tutto o in parte entro il primo semestre dell'anno successivo, verrà corrisposta per il periodo non goduto, un'indennità pari alla retribuzione spettante da liquidarsi entro il primo mese del secondo semestre di detto anno.
- Con verbale di accordo 24 luglio 2006, con il quale si è concordata la regolamentazione del computo delle giornate di ferie con decorrenza dal 1° gennaio 2007, le parti hanno altresì convenuto di provvedere alla liquidazione dell'indennità sostitutiva in relazione alle ferie maturate entro il 31 dicembre 2003 e non fruito, con l'impegno di incontrarsi per verificare lo stato di avanzamento della fruizione delle ferie e di assumere le conseguenti determinazioni;

si è convenuto quanto segue


- Resta confermato quanto convenuto con verbale di accordo 24 luglio 2006 in materia di regolamentazione del computo delle giornate di ferie con decorrenza dal 1° gennaio 2007.
- Coerentemente con le iniziative di comunicazione già adottate al fine di sensibilizzare i dirigenti su modalità e termini di fruizione delle ferie, l'utilizzazione delle ferie medesime, a partire da quelle maturate dal 1° gennaio 2008, sarà attribuita sulla base dei seguenti criteri:
  - La fruizione dei primi 12 giorni sarà detratta dalle spettanze dell'anno di maturazione.
  - La fruizione degli ulteriori 12 giorni potrà avvenire entro i 24 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
  - Decorsi i 24 mesi di cui all'alinea che precede si intenderanno goduti, e quindi non monetizzabili, i 24 giorni relativi ai due alinea che precedono.
  - La fruizione dei residui 11 giorni, da considerarsi parte eccedente rispetto al periodo minimo garantito di 4 settimane, potrà egualmente avvenire entro i 24 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. Esclusivamente per questi giorni residui che dovessero risultare non fruiti al termine dei 24 mesi successivi all'anno di maturazione, si procederà all'applicazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 4 del vigente CCNL, con la corresponsione per il periodo non goduto di un'indennità pari alla retribuzione spettante con le competenze del successivo mese di gennaio.
- In relazione alle ferie maturate entro il 31.12.2005 e non fruiti alla data del 30 giugno 2008, si provvederà alla liquidazione della indennità sostitutiva relativa al periodo eccedente le 4 settimane, con le competenze del mese di luglio 2008. Le ulteriori ferie maturate entro il 31.12.2005 facenti parte delle prime 4 settimane e ancora non fruiti potranno essere fruiti entro il 31 dicembre 2008. Decorso il termine suddetto le ferie facenti parte delle prime 4 settimane si intendono godute e non monetizzabili.
- Per le ferie maturate nel 2006 non fruiti alla data del 30 giugno 2009, si provvederà alla liquidazione della indennità sostitutiva relativa al periodo eccedente le 4 settimane, con le competenze del mese di luglio 2009. Le ulteriori ferie maturate nel 2006 facenti parte delle prime 4 settimane e ancora non fruiti potranno essere fruiti entro il 31 dicembre 2009. Decorso il termine suddetto le ferie facenti parte delle prime 4 settimane si intendono godute e non monetizzabili.
- Per quelle maturate nel 2007 non fruiti alla data del 30 giugno 2010, si provvederà alla liquidazione della indennità sostitutiva


2

relativa al periodo eccedente le 4 settimane, con le competenze del mese di luglio 2010. Le ulteriori ferie maturate nel 2007 facenti parte delle prime 4 settimane e ancora non fruita potranno essere fruita entro il 31 dicembre 2010. Decorso il termine suddetto le ferie facenti parte delle prime 4 settimane si intendono godute e non monetizzabili.


Per Poste Italiane S.p.A.

Three handwritten signatures in black ink, stacked vertically, representing the signatories for Poste Italiane S.p.A.

Per Assidipost

A single handwritten signature in black ink representing the signatory for Assidipost.

Per Federmanager

A single handwritten signature in black ink representing the signatory for Federmanager.

VERBALE DI ACCORDO

Addì, 24 luglio 2006

Tra



POSTE ITALIANE S.p.A.

e

ASSIDIPOST e FEDERMANAGER

Premesso che

- Il rapporto di lavoro del personale dirigente di Poste Italiane S.p.A e delle altre Società del Gruppo Poste, salvo specifiche differenti regolamentazioni aziendali, è disciplinato, a far data dal 1° gennaio 1999, dalla contrattazione collettiva nazionale per i Dirigenti di Aziende produttrici di beni e servizi;
- La materia delle ferie è disciplinata dall'articolo 7 del predetto Contratto, che prevede il diritto del dirigente a fruire, per ogni anno di servizio, di un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione, non inferiore 35 giorni;
- Lo stesso articolo 7 stabilisce che nel calcolo del predetto periodo di ferie sono escluse le domeniche ed i giorni festivi infrasettimanali;
- la regolamentazione del computo delle giornate di ferie in Poste Italiane prevede il conteggio del sabato, sia nel caso in cui il dirigente fruisca di una intera settimana di ferie (da lunedì a venerdì) sia nel caso in cui il sabato ricada nell'ambito di un periodo continuativo di ferie e, ai fini delle previsioni legali e contrattuali ad oggi vigenti, la settimana di ferie equivale a 7 giorni di ferie (sempre con esclusione della domenica e dei giorni festivi infrasettimanali);

SI E' CONVENUTO QUANTO SEGUE

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2007, fermo restando che ogni giorno di ferie del dirigente è pari ad 1, saranno computati come giorni di ferie solamente i sabati ricadenti all'interno di un periodo continuativo di ferie (es. 1 settimana dal lunedì al venerdì: gg. 5 di ferie; 2 settimane dal lunedì al venerdì: gg. 11 di ferie; dal venerdì al lunedì: gg. 3 di ferie).
2. Con la medesima decorrenza del 1° gennaio 2007, ai fini delle previsioni legali e contrattuali, ciascuna "settimana di ferie" equivale a 6 giorni di ferie.
3. Nel predetto computo resta confermata l'esclusione delle domeniche e dei giorni festivi infrasettimanali considerati tali dalla legge.


\*\*\*\*\*

Le parti convengono che in relazione alle ferie maturate entro il 31.12.2003 e non fruite, si provvederà alla liquidazione della relativa indennità sostitutiva con le competenze del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione del presente Accordo.


In linea con le norme legislative e contrattuali in materia di ferie, l'Azienda effettuerà uno specifico piano di comunicazione rivolto al personale dirigente al fine di sensibilizzare il personale medesimo su modalità e termini di fruizione dell'istituto in esame.

In relazione all'impegno aziendale di cui al punto precedente, le Parti convengono, infine, di incontrarsi entro il mese di ottobre 2006 per verificare lo stato di avanzamento della fruizione delle ferie del personale dirigente e di assumere le conseguenti determinazioni.

per Poste Italiane S.p.A.



per Assidipost



per Federmanager

